



RAVVEDIMENTO OPEROSO PER I TRIBUTI COMUNALI

Cosa è

Il ravvedimento operoso è una procedura attraverso cui puoi segnalare e riparare ad una irregolarità nel versamento dei tributi pagando sanzioni ridotte.

il contribuente, che entro la scadenza prevista, non ha effettuato, o ha eseguito solo parzialmente, il pagamento di un tributo (I.M.U., TASI, TARI, TOSAP), può rimediare con il ravvedimento operoso pagando il dovuto in ritardo maggiorato di sanzioni ridotte ed interessi.

Il ravvedimento operoso non può essere effettuato se l'Ufficio Tributi ha già accertato il mancato pagamento e notificato il provvedimento con le sanzioni e gli interessi.

Il pagamento effettuato oltre la scadenza (cosiddetto tardivo) della sola imposta senza sanzioni ed interessi, in seguito alle verifiche d'Ufficio, comporta l'applicazione della sanzione piena oltre gli interessi.

Dove andare

Ufficio tributi – I° piano Palazzo Comunale [orario apertura uffici comunali](#)

e-mail: tributi@comune.mesagne.br.it

pec: tributi@pec.comune.mesagne.br.it

Tel.0831 732222-264-265

Informazioni

Responsabile del procedimento: Dott. Francesco Siodambro (Responsabile Area Finanze)

Cosa si deve fare

Il contribuente, sulla base delle seguenti tempistiche, può effettuare:

- **ravvedimento sprint:** la sanzione è ridotta a 1/15 di quella ordinaria (pari allo 0,1%) per ogni giorno di ritardo se il contribuente paga quanto dovuto entro 14 giorni dalla scadenza;
- **ravvedimento breve:** la sanzione fissa ammonta a 1/10 del minimo (pari all'1,5%) se il contribuente paga quanto dovuto dal 15° al 30° giorno di ritardo dalla scadenza;
- **ravvedimento medio o trimestrale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/9 del minimo (pari all'1,67%) se il contribuente paga dopo il 30° giorno ed entro il 90° giorno dalla scadenza;
- **ravvedimento lungo o annuale:** la sanzione fissa ammonta a 1/8 del minimo (pari al 3,75%) se il contribuente paga quanto dovuto dopo il 90° giorno di ritardo ed entro 1 anno;



- **ravvedimento lunghissimo o biennale:** la sanzione fissa è ridotta a 1/7 del minimo (pari a 4,29%) se il contribuente paga quanto dovuto con un ritardo superiore ad 1 anno ma entro 2 anni dalla scadenza;

- **ravvedimento ultra-biennale:** la sanzione fissa ammonta a 1/6 del minimo (pari al 5%) se invece il contribuente regolarizza la propria posizione con un ritardo superiore a 2 anni.

Si ricorda che il decreto legislativo n. 158/2015 ha previsto che la sanzione ordinaria del 30% passi al 15% per i versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza.

Infine, oltre al tributo e alla sanzione ravveduta, per sanare l'errore o l'omissione, è necessario versare anche gli interessi. Gli interessi maturano giorno per giorno e vengono calcolati mediante il regime di capitalizzazione semplice, nel seguente modo:

$$\text{Importo interessi} = \frac{\text{tributo evaso} \times \text{tasso d'interesse legale} \times \text{giorni di ritardo}}{365}$$

Il pagamento si effettua utilizzando il modello F24.

Le sanzioni e gli interessi sono versati unitariamente all'imposta dovuta, **non è previsto pertanto uno specifico codice tributo per il ravvedimento operoso**. Sul modello F24 è necessario barrare l'apposita casella "Ravv.", per dichiarare che il pagamento avviene a seguito di ravvedimento operoso, nello spazio "Anno di riferimento" deve essere indicato l'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Anche per il ravvedimento, come per il pagamento dell'imposta, gli importi vanno arrotondati, all'euro inferiore se la frazione non supera i 49 centesimi e all'euro superiore se la frazione è superiore a 49 centesimi (art.10,c.1 Circolare n.3 del 18/05/2012 Dipartimento delle Finanze).

Tassi di interesse applicati per il Ravvedimento operoso:

Anno	Tasso d'interesse legale	Provvedimento
2020	0,05 %	D.M. 12 Dicembre 2019
2019	0,8 %	D.M. 12 Dicembre 2018
2018	0,3 %	D.M. 13 Dicembre 2017
2017	0,1 %	D.M. 7 Dicembre 2016
2016	0,2 %	D.M. 11 Dicembre 2015

Riferimenti normativi

Art. 1, comma 637 Legge di Stabilità 2015

Art. 13, D. Lgs 472/1997

Art. 16, D. Lgs 473/1997

D. M. 12 dicembre 2013; D.M. 11 dicembre 2014

Circolare Ministero delle Finanze n. 3/2012